



Consiglio Nazionale delle Ricerche

Direzione Centrale Supporto alla Gestione delle Risorse
Ragioneria della Struttura Amministrativa Centrale
Il Dirigente

N.Reg RagSac 28/2009

Roma, 14 gennaio 2009

**Oggetto: Assistenza fiscale per l'anno 2009
ai dipendenti del Consiglio Nazionale
delle Ricerche – modello 730/2009**

Al fine di consentire ai dipendenti CNR l'effettuazione degli adempimenti concernenti l'assistenza fiscale per l'anno 2009, nei tempi e con le modalità stabilite dalla normativa vigente, si allega (All. 1) alla presente direttiva lo scadenziario delle attività alle quali sono obbligati i dipendenti, il CNR ed i CAF o Professionisti abilitati, con lo scopo di fornire una agevole guida operativa dei principali adempimenti da svolgere alle relative scadenze.

Anche per quest'anno l'assistenza fiscale ai dipendenti e pensionati, per la compilazione e la presentazione del modello 730/2009, potrà essere fornita oltre che dai CAF anche dai professionisti abilitati.

Si ricorda che già dal 1999, con la riforma della disciplina dei Centri di Assistenza Fiscale ed in particolare con l'abrogazione di numerosi commi dell'art. 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è stata esclusa la possibilità ai sostituti d'imposta di stipulare convenzioni con uno o più di tali Centri. Il CNR, pertanto, anche per l'anno 2009, non potrà stipulare alcuna convenzione con un CAF.

Inoltre, secondo le disposizioni vigenti, i sostituti d'imposta che erogano redditi di lavoro dipendente ed assimilati al lavoro dipendente, *hanno la facoltà e non l'obbligo* di prestare assistenza fiscale nei confronti dei propri dipendenti.

Pertanto, il CNR anche per l'anno 2009:

- 1) non presterà assistenza fiscale "diretta" nei confronti dei propri dipendenti, non avendo a disposizione le risorse necessarie per gestire direttamente le attività in oggetto;
- 2) consentirà comunque, ai Centri di Assistenza Fiscale ed ai professionisti abilitati, l'accesso presso l'Amministrazione Centrale e le Strutture di ricerca del CNR al solo fine di agevolare le attività di raccolta degli atti e dei documenti necessari all'espletamento dell'assistenza fiscale (elaborazione e predisposizione del modello 730/2009 – redditi 2008, consegna al dipendente della copia della dichiarazione elaborata e del prospetto di liquidazione delle imposte, comunicazione al sostituto d'imposta del risultato finale delle dichiarazioni stesse, ai fini del conguaglio a credito e a debito in sede di ritenuta d'acconto ecc.).

Si fa presente che i CAF o i professionisti abilitati provvederanno autonomamente a contattare le strutture del CNR al fine di comunicare ai dipendenti le date per la raccolta dei modelli 730/2009 – redditi 2008 e per la restituzione al dipendente del prospetto di liquidazione (modello 730/3).

Ciascun dipendente è comunque libero di rivolgersi personalmente al CAF ovvero al professionista di propria fiducia per la presentazione e l'elaborazione del modello 730/2009 – redditi 2008 senza, tra l'altro, darne comunicazione al CNR.

Il CNR in qualità di sostituto d'imposta sarà obbligato a tener conto, con le consuete modalità, dei risultati delle dichiarazioni dei redditi elaborate dai centri di assistenza effettuando, alle scadenze previste, il conguaglio in busta paga delle imposte risultanti a debito ed a credito.

Una novità introdotta dall'art. 137 della legge finanziaria 2006 e che vale la pena ricordare è quella consistente nel fatto che "A decorrere dal 1 gennaio 2006, in sede di dichiarazione e riferito alla singola imposta o addizionale, non si esegue il versamento del debito o il rimborso del credito d'imposta se l'importo risultante dalla dichiarazione non supera 12 euro. ... omissis ...". La nuova norma si applica anche alle dichiarazioni eseguite con il modello 730 dove, fino ad ora, non era previsto alcun minimo, con la conseguenza che si trattenevano e rimborsavano, fino a due anni fa, anche importi di pochi euro. Considerato che nelle dichiarazioni dei redditi, compreso il modello 730, gli importi vanno indicati con arrotondamento all'unità di euro, la trattenuta del debito o il rimborso del credito in busta paga si eseguiranno, con riferimento alla singola imposta, a partire da 13 euro.

Si precisa, infine, che resta escluso dalla possibilità di presentare il modello 730/2009 – redditi 2008 il personale il cui rapporto di lavoro con il Consiglio Nazionale delle Ricerche nell'anno 2009 è inquadrato come borsista o assegnista di ricerca.

Resta, comunque, ferma la possibilità, in alternativa al modello 730, di dichiarare i redditi 2008 con il modello Unico 2009 Persone Fisiche. In questo caso i tempi di presentazione rispetto al modello 730 sono più lunghi (30 giugno 2009 per la presentazione in Banca o Posta ovvero 31 luglio 2009 per la presentazione telematica diretta o tramite intermediario abilitato o tramite un Ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate) ma non si potrà usufruire del conguaglio in busta paga del risultato delle imposte a debito o a credito risultanti dalla dichiarazione.

Per coloro che vogliono acquisire informazioni sulle modalità di compilazione del modello 730/2009, si fa presente che nel sito www.agenziaentrate.it saranno disponibili, molto probabilmente già dal prossimo mese, le nuove istruzioni ed i modelli 730.

Sarà cura degli Scriventi informare tempestivamente i dipendenti su chiarimenti operativi o modifiche normative "in extremis" che modificano, eventualmente, quanto sopra disposto.

DCSGR – Ragioneria della S.A.C.
Il Dirigente
Dr. Alessandro Preti

Allegati:

1) scadenziario e contenuto degli adempimenti del dipendente, del CNR e dei CAF/Professionisti abilitati.